



Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 dicembre 2017

La Direzione generale delle dogane,
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005¹ sulle dogane,
ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 4 aprile 2007² sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica dell'aliquota di dazio delle voci di tariffa 1702.3029 e 1702.3038

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1702. 30 29 30 38	Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no	per usi tecnici	—,60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

21 dicembre 2017

Direzione generale delle dogane:
Christian Bock

¹ RS 631.0
² RS 631.012

